



Consiglio regionale

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - Onorari per giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo relativo all'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi nel sistema elettorale

Art. 1

(Riconoscimento del debito fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per un importo massimo di euro 17.000,00 onnicomprensivi, per il pagamento degli onorari relativi al giudizio di ammissibilità del referendum di cui alla sentenza costituzionale n. 10/2020 in favore dei professionisti incaricati dai Consiglieri regionali delegati per la Regione Abruzzo e designati con deliberazione consiliare n. 13/4 del 26.9.2019.

Art. 2

(Copertura finanziaria e competenza)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati per un massimo di euro 17.000,00 onnicomprensivi, si fa fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 9405 denominato "Fondo contenziosi" - Missione 20 "Fondi da ripartire" - Programma 01 "Fondo di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" - Macr. 10 - Bilancio pluriennale del Consiglio regionale 2023-2025 - Annualità 2023.
2. La copertura finanziaria di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione compensativa in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale - Annualità 2023:
 - a) in diminuzione euro 17.000,00 - capitolo 9401 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" - Missione 20 "Fondi da ripartire" - Programma 01 "Fondo di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" - Macr. 03;
 - b) in aumento euro 17.000,00 - capitolo 9405 denominato "Fondo contenziosi" - Missione 20 "Fondi da ripartire" - Programma 01 "Fondo di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" - Macr. 10.
3. La competente struttura della Direzione Attività Amministrativa provvede ad adottare gli atti finalizzati al pagamento delle spettanze di cui all'articolo 1.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 93/1 del 8.8.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/